
LEGGE REGIONALE 3 novembre 1997, n. 36**AUMENTO DEI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI REGIONALI E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE ⁽¹⁾**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 1

Aumento dei tributi automobilistici regionali

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale, e della tassa speciale regionale di cui al Capo I del Titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 1997 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1998 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

Art. 2

*Aumento della misura dell'addizionale regionale all'imposta
di consumo sul gas metano usato come combustibile*

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima *consentita dalla legislazione statale vigente* e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale.

Note

1 . Si vedano anche la L.R. 6 novembre 1998, n. 37, la L.R. 26 aprile 1999, n. 4 e la L.R. 11 dicembre 2000, n. 37.